DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 29

Registri di cancelleria della pretura

Il cancelliere della pretura deve tenere i seguenti registri:

1) ruolo generale degli affari contenziosi civili;

2) rubrica alfabetica generale degli affari contenziosi civili;

3) ruolo di udienza nel quale sono segnate le cause portate alla discussione davanti al pretore, e riportati le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all'udienza. Il ruolo e' sottoscritto per ogni udienza dal pretore e dal cancelliere;

4) ruolo generale degli affari civili non contenziosi;

5) rubrica alfabetica generale degli affari civili non contenziosi;

6) ruolo generale delle esecuzioni;

7) rubrica alfabetica generale delle esecuzioni;

8) registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali;

9) registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;

10) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale;

11) registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito;

12) registro di carico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo 38 contenente per ogni affare la riproduzione del foglio apposito incluso nel fascicolo d'ufficio;

13) registro di scarico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo 38.

Tutti i registri prima di essere posti in uso debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal pretore, il quale nota in tutte lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui e' composto il registro.

Versione in vigore dal 8 gennaio 1942, non più in vigore dal 2 gennaio 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
Estremi	Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-attuazione-del-codice-di-procedura-civile-e/art-29-registri-di-cancelleria-della-pretura/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it